



ALLEGATO ALL'ATTO N° 2355
REGISTRATO a UDINE il 03/06/2022
SERIE 3 - PRIVATI N.A.º

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Esente imposta di registro
art.82 D.Lgs.117/17

IL FUNZIONARIO
Beate Muhlhans

STATUTO

Modificato, integrato a D. Lgs. 117/2017 e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data
30/05/2022

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Insieme per OdV", con sede in Piazzale S. Giovanni Bosco (33019) Tricesimo (UD).
2. L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato ed è una OdV non riconosciuta.

Art. 2

Statuto

L' Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "Insieme per OdV" considera come punto di riferimento l'attuale realtà della famiglia mononucleare nella quale, quasi sempre, l'anziano non trova una sua collocazione.
Questo, per la popolazione anziana, ora sempre più numerosa per l'accresciuta aspettativa di vita, comporta situazioni sempre più frequenti di isolamento cui consegue la caduta della forma fisica e psichica.
2. L'Organizzazione si prefigge di creare uno spazio d'incontro sociale e ricreativo per anziani rendendoli protagonisti in forme di socialità, quali la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'impegno progettuale, la solidarietà, il confronto su tematiche di fondo condivise.
3. La presenza dell'Organizzazione avrà una ricaduta positiva sul territorio che potrà contare su anziani attivi e quindi in migliori condizioni fisico-psichiche, abituati ad esprimere se stessi anche attraverso forme di solidarietà con i più deboli.
4. L'Organizzazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale; non ha fini di lucro; intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
5. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
6. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, basati sui principi solidaristici, finalità civiche, di utilità sociale e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Organizzazione.
7. L'Organizzazione si ispira ai principi del D.Lgs 117/2017, in particolare a quanto previsto all'art. 4;

essa si adegua ed adempie alle previsioni normative e lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 Finalità

1. "Insieme per OdV" è costituita esclusivamente per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4 l'Organizzazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti a ciò idonei e di operare avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti organizzando attività riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/17:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale anche con finalità educative;
 - f) intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;

L'Organizzazione inoltre per lo svolgimento delle attività di interesse generale potrà fare:

- attività socializzanti all'interno del centro anche, eventualmente, mediante la somministrazione di alimenti e bevande;
- attività miranti al mantenimento e miglioramento della salute in particolare delle persone anziane;
- intrattenimenti ricreativi;
- organizzazione di iniziative per sostenere associati e non;
- **raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;**
- attività turistiche viste come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- attività di collegamento con le giovani generazioni anche in collaborazione con la scuola d'infanzia, elementare e media;

- attività di sviluppo del lavoro socialmente utile che miri all'ottimizzazione del volontariato;
 - attività di mantenimento fisico;
 - attività di carattere culturale ed artistico;
 - erogazione di contributi ad associazioni che svolgono attività solidaristiche ed assistenziali.
 - mantenere e migliorare la salute fisica degli anziani;
 - mantenere e migliorare il tono psichico;
 - formare e/o rinforzare gli atteggiamenti di grande valenza sociale quali la condivisione, la solidarietà, la responsabilizzazione;
 - favorire una proficua utilizzazione del tempo libero;
 - promuovere interessi culturali;
 - valorizzare la natura e l'ambiente;
 - far conoscere e valorizzare i beni culturali;
 - far conoscere realtà territoriali e sociali diverse;
 - stabilire un collegamento con le generazioni più giovani con uno scambio di esperienze, vita vissuta e sapere, valorizzando le professionalità acquisite durante il periodo di attività lavorativa;
 - collaborare con la pubblica Amministrazione onde ottimizzare le varie iniziative.
2. E' fatto divieto all'Organizzazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
3. L'Organizzazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 6 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Organizzazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - (e) da contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

- dai beni dell'Organizzazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- 2. I beni immobili ed i beni mobili registrati sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Organizzazione e consultabile da tutti gli aderenti
- 3. Il patrimonio dell'Organizzazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. **Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4.**
2. **Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

Art. 9

Responsabilità ed assicurazione

1. "Insieme per OdV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. **I volontari che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Detta disposizione si applica a tutti i volontari a prescindere dalla loro condizione di associati o meno.**
3. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Organizzazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 10 Ammissione

1. A "Insieme per OdV" possono associarsi tutti i cittadini italiani, ovunque residenti o stranieri residenti in Italia, senza distinzione di sesso, di età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Organizzazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.
L'iscrizione del Socio nell'elenco degli iscritti viene comunicata direttamente all'interessato cui viene inviata o consegnata anche una tessera che sarà utilizzata anche per votazioni in sede di assemblea sociale.
L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 11 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli **associati** hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Organizzazione, di eleggerli, di **revocarli** e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata all'Organizzazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi esclusivamente per presa visione diretta presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 12 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Organizzazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Organizzazione; esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Organizzazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Organizzazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà, ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese,

almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 13 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione, può essere escluso dall'Organizzazione con deliberazione motivata dell'Assemblea.

Titolo IV **Organi dell'Organizzazione**

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'Organizzazione.
 - 1) l'Assemblea.
 - 2) l'Organo di Amministrazione.
 - 3) il Presidente.
 - 4) Organo di controllo.
 - 5) Revisore Legale dei Conti.

Art. 15 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in carica.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
4. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente; è ammesso il conferimento di delega di rappresentanza ad altro Socio, nel limite massimo di due deleghe per delegatario, comprovato dal possesso ed esibizione del tesserino del Socio delegante.

Art. 16 Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data di

convocazione dell'Assemblea; l'avviso di convocazione sarà inoltre affisso alla bacheca sociale.

3. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria:

- almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, rispettivamente entro e non oltre il 30 novembre e il 30 aprile (4 mesi dalla chiusura dell'esercizio).
- entro trenta giorni prima dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Organizzazione di cui all'art. 14, al fine di eleggere i nuovi organi;

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata in via straordinaria in ogni tempo:

- per la ratifica del presente Statuto e sue modifiche ed integrazioni;
- per lo scioglimento dell'Organizzazione di cui all'art. 30 del presente Statuto.

5. L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone, compresa quella per l'elezione degli organi dell'Organizzazione, saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione dell'Organo di Amministrazione;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione stabilendone preventivamente il numero;

- la revoca degli organi sociali;

- fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Organizzazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

in sede straordinaria

- deliberare sullo scioglimento dell'Organizzazione (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Organizzazione;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Art. 21

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto di almeno 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea degli associati con un massimo di 5 (cinque); è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o da un componente del consiglio espressamente delegato.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento del numero dei non eletti si procederà alla riduzione del numero dei componenti dell'Organo fino al limite minimo di tre componenti oltre il quale si dovrà procedere a nuove elezioni.
3. Anche nel caso di sfiduciamento dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, si procederà alla surroga degli Amministratori con i primi non eletti o all'indizione di nuove elezioni.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno 2 Amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
5. L'Organo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli Amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
6. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso comunque non inferiore a 24 ore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o altro mezzo.
7. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Organizzazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e, tra i Soci, il Segretario.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22
Durata e funzioni

1. Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre anni e comunque fino all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, sono rieleggibili per altri 5 mandati; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati); si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Organizzazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o ne facciano richiesta metà degli Amministratori. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Organizzazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi secondo le direttive generali impartite dall'Assemblea;
 - redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS
 - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Organizzazione;
 - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
 - fornisce parere all'Assemblea sullo scioglimento dell'Organizzazione;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci e tiene aggiornato l'elenco degli iscritti di cui all'art. 10;
 - delibera sull'adesione e partecipazione dell'Organizzazione ad Istituti, enti Pubblici e privati che possono favorire l'attività dell'Organizzazione stessa;
 - fornisce parere consultivo su ogni argomento che il Presidente dell'Organizzazione lo richieda;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo senza diritto di voto.

Art. 23
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Organizzazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri 5 mandati. In caso di dimissioni, di impedimento grave, giudicato tale dall'Organo di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vicepresidente che entro sei mesi guiderà l'Organizzazione a nuove elezioni.
Il nuovo Presidente eletto durerà in carica il tempo rimanente alla scadenza naturale del mandato triennale per il rinnovo di tutte le cariche.

Art. 24
Funzioni

1. Il Presidente dirige e rappresenta l'Organizzazione ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del Codice_Civile e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. Il Presidente richiede l'iscrizione dell'Organizzazione nei registri generali istituiti presso tutti gli Enti Pubblici di competenza. (RUNTS)
4. Il Presidente detiene il potere di firma in particolare per tutti gli atti di natura economica.
5. Il Presidente può delegare in via transitoria o permanente ad uno o più Amministratori parte dei suoi compiti o nominare, sentito l'Organo di Amministrazione, procuratori per il disbrigo dei singoli atti.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
7. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 25
Il Segretario

1. L'Organizzazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione, scelto tra i Soci, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Organizzazione;
 - e) salvo delega ad un Segretario economo, provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Organizzazione;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art 26
Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall' Art. 30 c.2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 27
Revisore Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Titolo V
Il bilancio

Art.28
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Organizzazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli; copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre di ciascun anno. L'Organizzazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, non che fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 29
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 30
Scioglimento

1. L'Organizzazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Organizzazione il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà devoluto ad altri ETS, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

il Segretario

Laura Bettella

la Presidente

Daniela Maria Luchini